

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5759 del 27/11/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE CON SEDE A FERRARA IN C.SO PORTA PO - NUOVA AUA PER REIMMISSIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5908 del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19504/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ente “Agenzia delle Entrate” con sede legale nel Comune di Bologna, via Marco Polo n. 60 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, via Porta Po n. 81 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ufficio pubblico.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.05.2020 e regolarizzata in data 09.07.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 10.07.2020 con il n. 99338, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al PG n. 49708 del 19.05.2020 pratica 932/2020) dall'Ente “Agenzia delle Entrate”, nella persona di Orlandi Rossella in qualità di Direttore Regionale, con sede legale nel Comune di Bologna, via Marco Polo n. 60 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, via Porta Po n. 81, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la sede di cui sopra, ubicata nell'ex convento di San Benedetto sarà utilizzata come sede degli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- Considerato che l'impianto geotermico a bassa entalpia del tipo a circuito aperto (open loop) sarà utilizzato sia per il riscaldamento che per il raffreddamento della sede;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Ente “Agenzia delle Entrate” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico relativo alla reimmissione in falda di acque sotterranee utilizzate per scambio di calore. Inoltre l'Ente allega la comunicazione relativa all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

La Delibera 350 del 08.02.2010 di approvazione delle attività della Regione Emilia – Romagna riguardanti l'implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei Distretti idrografici padano, appenninico settentrionale e appennino centrale;

Il Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore (art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose), allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto che:
 - l'impianto geotermico è a circuito aperto "open loop" a bassa entalpia, finalizzato al risparmio energetico ed è ubicato nell'ex convento di San Benedetto a Ferrara in via Porta Po n. 81, che è un bene monumentale demaniale;
 - le coordinate UTM (RER) del pozzo di resa sono $X = 706695$ $Y = 968992$;
 - l'utilizzo previsto è di 44 settimane l'anno;
 - la distanza tra il pozzo di presa ed il pozzo di resa è di circa 33/34 mt;
 - la profondità massima del pozzo di resa e presa sarà di 110 mt;
 - ΔT massimo di progetto è pari a ± 7 °C;
 - la portata massima prevista è di 7 lt/sec e quella media di 2,5 lt/sec;
 - la quantità massima di acqua emuntà sarà pari a 15840 mc/anno;
 - le opere di presa e resa interesseranno livelli acquiferi appartenenti al Gruppo Acquifero A;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 03.09.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 127880 del 07.09.2020), nel quale si comunica il Nulla Osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'AUA e si forniscono prescrizioni per il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 122784 del 26.08.2020), nella quale si valuta favorevolmente lo scarico a condizione che venga monitorata in continuo

la differenza di temperatura tra l'acqua emunta, prima dello scambio termico, e quella scaricata per reimmissione nella stessa falda;

- Acquisita la relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali – Area Centro di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 150328 del 19.10.2020), nella quale si dettaglia il monitoraggio da effettuare prima dell'esercizio e durante il funzionamento dell'impianto. Inoltre per preservare la qualità della falda si forniscono le seguenti indicazioni:

- si ritiene opportuno che il prelievo e la reiniezione si attestino con priorità al primo acquifero confinato disponibile (A1), al fine di preservare le acque appartenenti agli acquiferi inferiori ed evitare connessioni tra gli stessi;

- si suggerisce un ΔT massimo tra le acque prelevate e reimmesse di $\pm 5^{\circ}\text{C}$ e una temperatura di reimmissione massima di 20°C ;

- si informa che, qualora dalle analisi effettuate per la caratterizzazione idrochimica si evidenziassero particolari caratteristiche idrogeochimiche dell'acquifero potranno essere richiesti ulteriori parametri da monitorare;

Inoltre nella suddetta nota si fa presente che la dismissione dell'impianto deve avvenire con particolare cautela per le operazioni di svuotamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;

- Sentito ulteriormente il Servizio Sistemi Ambientali – Area Centro di ArpaE si ritiene che è possibile accogliere la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di gradiente $\pm 7^{\circ}\text{C}$ tra le acque prelevate e reimmesse, quale valore massimo, che non potrà essere superato;

- *Considerato che lo scarico autorizzato con il presente atto è ammesso per la deroga prevista per gli scarichi in acque sotterranee, ai sensi del punto 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 152/06 parte III;*

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Ente "Agenzia delle Entrate", nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, via Marco Polo n. 60 ed impianto geotermico nel Comune di Ferrara, via Porta Po n. 81, codice fiscale 06363391001 per l'esercizio dell'attività di ufficio pubblico.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di falda in acque sotterranee di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 artt. 104 e 124.	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11.	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Il pozzo di reimmissione autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. I controlli delle acque di reimmissione devono essere effettuati nel punto di campionamento contrassegnato con il numero "3", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Schema "B", mentre il controllo delle acque prelevate prima dell'utilizzo geotermico dovrà essere comunicato ad ArpaE Ferrara e Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, allegando uno schema della condotta di prelievo con indicato il punto di campionamento. Tale schema dovrà essere trasmesso almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.
3. I punti di campionamento dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole prelievo delle acque.

4. L'attivazione dell'impianto geotermico dovrà essere comunicato ad ArpaE di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
5. Gli esiti dei controlli analitici di cui ai successivi punti 17 e 22, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un Tecnico iscritto all'albo, dovranno essere conservate per almeno 5 anni e trasmesse annualmente ad ArpaE di Ferrara entro il mese di febbraio.
6. Il differenziale massimo tra l'acqua prelevata e quella reimpressa non deve superare i $\pm 7^{\circ}\text{C}$.
7. E' fatto divieto di alterare chimicamente il fluido geotermico re-immesso rispetto a quello prelevato.
8. Il pozzo di resa deve scaricare nella stessa falda delle acque utilizzate per l'emungimento dal pozzo di presa.
9. Il punto di scarico nel pozzo di reimmissione deve essere esclusivamente limitato all'acquifero oggetto di sfruttamento e perfettamente isolato idraulicamente dagli altri acquiferi sovrastanti e/o sottostanti quello captato.
10. Le portate dello scarico dovranno essere compatibili con le caratteristiche tecniche del pozzo di reimmissione, nonché adeguate ai principali parametri idrologici dell'acquifero interessato, al fine di garantire l'efficienza idraulica di conferimento.
11. Le tecniche e le modalità adottate nel prelievo e nel funzionamento dell'impianto di geoscambio, devono impiegare materiali e processi che non provochino alterazioni chimico/batteriologiche/qualitative delle acque sotterranee oggetto di reimmissione.
12. Entrambe le teste delle colonne dei pozzi (presa e resa) devono essere dotate di un foro con tappo di chiusura di diametro idoneo al fine di consentire la misura del livello di falda.

13. Entrambi i pozzi a servizio dell'impianto, dovranno essere dotati, in testa pozzo, di apposito contatore volumetrico o misuratore di portata in continuo su cui deve essere garantita la funzionalità.

14. Nel caso si verifichino imprevisti o situazioni che modifichino la qualità dello scarico, si dovrà:

- dare immediata comunicazione (tramite PEC o fax) ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere, i tempi necessari per il ripristino della normalità;
- attivare, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata;

la ripresa dell'efficienza dovrà essere comunicata sempre ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

15. In caso di dismissione dell'impianto dovrà essere data una comunicazione ad ARPAE ed al Comune, con un preavviso di almeno 15 giorni.

16. In caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al tombamento dei pozzi ed al ripristino dei luoghi in accordo con quanto previsto dalle norme Regionali. Tutte le parti rimanenti e derivanti dalle attività di smantellamento degli impianti dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Monitoraggio prima dell'attivazione dell'impianto

17. Realizzata la perforazione, sia per le acque emunte che quelle reimmesse, deve essere effettuata la caratterizzazione idrochimica che prevede la determinazione dei parametri chimici e chimico-fisici elencati nella Tabella 15, Allegato 3 della DGR 350/2010, relativa al monitoraggio dei corpi idrici

sotterranei, oltre alla determinazione della carica batterica totale a 20°C e la misura del livello statico della falda (m. da p.c.).

18. Il campionamento prima dell'esercizio dovrà essere realizzato in entrambi i pozzi almeno 2 volte in modo da poter caratterizzare chimicamente l'acquifero captato.
19. I suddetti esiti dovranno essere trasmessi ad ArpaE almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.
20. Qualora si dovessero riscontrare concentrazioni superiori ai limiti normativi per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5, parte IV, Titolo V, D.Lgs 152/2006), tenendo conto che in caso di superamenti si potrà fare riferimento ai valori di fondo e degli eventuali effetti locali anche di interazione delle matrici acqua-suolo, le acque reimmesse dovranno avere una concentrazione conforme a quella prevista dalla normativa inerente la qualità ambientale delle acque sotterranee.

Monitoraggio durante il funzionamento dell'impianto

21. Deve essere monitorata in continuo la temperatura delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dalla pompa di calore per verificare che sia rispettata la variazione massima di temperatura prevista dal progetto.
22. L'Ente deve effettuare un monitoraggio periodico della qualità delle acque sotterranee mediante prelievo di un campione dal pozzo di reimmissione, a seguito di spurgo e di fermo impianto di 24 ore, almeno una volta l'anno, nella prima metà del mese di ottobre.
23. Il monitoraggio periodico, indicato al punto 22, dovrà comprendere i seguenti parametri: temperatura (°C con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica

(20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), Potenziale Redox, carica batterica totale a 20°C, ossigeno disciolto (mg/L con precisione di un decimo di mg/L), soggiacenza (m. da p.c.).

24. I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della temperatura e dal monitoraggio periodico delle acque di falda dovranno essere trasmessi annualmente ad ArpaE (tramite PEC) in formato .pdf e .xls.

Si precisa inoltre che:

- Qualora si dovessero verificare delle anomalie dei parametri chimici/batteriologici/qualitativi, si specifica che potrà essere richiesta l'analisi di ulteriori parametri e approfondimenti, sulla base di situazioni particolari che si dovessero riscontrare nella falda acquifera interessata.
- Eventuali acque utilizzate per la pulizia o bonifica delle tubazioni devono essere raccolte e smaltite in ottemperanza alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- I pozzi dovranno essere realizzati a carotaggio continuo, consentendo la ricostruzione del log stratigrafico. Tale informazione insieme a profondità e posizionamento del tratto filtrante dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ArpaE Ferrara.
- Qualora durante la perforazione dovessero accadere eventi accidentali di sversamenti sul suolo o nelle acque, dovranno essere messe in atto tutte le procedure atte a minimizzare l'evento e dovranno essere informati gli Enti competenti.
- La flangia di bocca pozzo del pozzo di resa dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro sufficiente all'inserimento di una pompa di piccolo diametro da utilizzare per i monitoraggi o in alternativa inserire una pompa fissa all'interno del pozzo di reimmissione in caso di captazione del primo acquifero confinato (A1).

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, ivi compreso il rilascio delle concessioni riferite ad acque pubbliche (R.R. 41/2001) e ad occupazioni di aree demaniali, ai sensi della LR 7/2004; la concessione deve essere ottenuta preliminarmente all'esercizio della derivazione di acque pubbliche o all'occupazione delle aree di demanio idrico.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Ente della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.